



COMUNE DI BLUFI

(Città Metropolitana di Palermo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO, DELL'UNIVERSITA' E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE.

INDICE:

- ART. 1 Istituzione borsa di studio comunale**
- ART. 2 Finalità della borsa di studio**
- ART. 3 Criteri e modalità per l'assegnazione**
- ART. 4 Requisiti**
- ART. 5 Entità delle borse di studio**
- ART. 6 Beneficiari**
- ART. 7 Termine e modalità di presentazione della domanda**
- ART. 8 Documenti richiesti**
- ART. 9 Verifiche e controlli**
- ART. 10 Entra in vigore**

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 40 del 22.10.2025.

ART.1

Istituzione borsa di studio comunale

1. È istituita dal Comune di Blufi la borsa di studio comunale riservata a studenti di scuola secondaria di secondo grado, dell'Università e dei corsi di alta formazione artistica e musicale.

ART.2

Finalità della borsa di studio

1. Al fine di incentivare negli studenti l'impegno in una attività di studio e ricerca sempre più proficua e tale da consentire il raggiungimento di alti traguardi utili a sé stessi ed alla Comunità cui appartengono, il Comune di Blufi intende assegnare annualmente una borsa di studio agli studenti che si siano contraddistinti per merito.

ART.3

Criteri e modalità per l'assegnazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione della borsa di studio, una tantum, a studenti della Scuola Secondaria secondo grado, dell'Università e dei Corsi di alta formazione artistica e musicale.
2. Tali interventi si intendono integrativi e complementari di quelli previsti dalle norme regionali e statali in materia.

ART.4

Requisiti

- Scuole Secondarie Di Secondo Grado:

La borsa di studio è riservata agli studenti della classe 5^a che hanno ottenuto il voto finale di 100/100;

- Università, Corsi di Alta Formazione Musicale e Corso dell'accademia delle Belle Arti:

1. La borsa di studio può essere assegnata per i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico universitari, nonché ai corsi di alta formazione musicale e accademia delle belle arti.
2. La borsa di studio è assegnata agli studenti che raggiungono il titolo finale con una votazione pari a 110/110 o comunque con votazione massima prevista dal rispettivo ordinamento di appartenenza.
3. Ciascun richiedente potrà usufruire del bonus una sola volta nel corso della propria carriera accademica.

ART. 5

Entità delle borse di studio

1. L'entità del premio non potrà superare i sotto-elencati importi:

Scuola Secondaria di Secondo Grado € 250,00

Università, Conservatorio, Accademia Belle Arti € 500,00

2. Qualora, a causa del numero di richiedenti e dell'insufficienza delle previsioni di bilancio, non fosse possibile l'erogazione del contributo, nella misura dovuta a tutti i richiedenti, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di reintegrare la disponibilità del fondo nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, si provvederà alla proporzionale ripartizione della somma complessiva stanziata dall'Ente ai medesimi richiedenti.

ART. 6

Beneficiari

1. Possono accedere al beneficio delle borse di studio gli studenti residenti nel Comune di Blufi da almeno un anno alla data di conseguimento del titolo di studi, in possesso dei requisiti di merito di cui in precedenza detto.
2. Possono presentare richiesta di borsa di studio gli studenti che hanno conseguito il diploma o la laurea nell'anno solare in corso.

ART. 7

Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal comune, distribuiti presso l'Area affari generali e pubblicati nel sito internet del Comune di Blufi. Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da copia dei documenti di cui all'art.8, devono essere presentate mediante consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Blufi negli orari di apertura al pubblico, o a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pec.comune.blufi.pa.it;
2. Ogni beneficiario dovrà fare richiesta di borsa di studio entro 30 giorni dal conseguimento del titolo di studio.
3. In fase di prima applicazione, per i neodiplomati e neolaureati nell'anno 2025 antecedenti a tale Regolamento, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 8

Documenti richiesti

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Copia documento d'identità del richiedente in corso di validità
 - b) Autodichiarazione sostitutiva di diploma o di laurea con annessa votazione (oppure certificato di diploma o di laurea).

ART. 9

Verifiche e controlli

1. Ai sensi dell'art. 71 DPR n 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

ART. 10

Entra in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorso 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione.